

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO PER L'INCONTINENZA PER OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA PER IL PERIODO DI TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO CONTRATTUALE PER DUE ANNI - CIG A01733FD79**

**CPV: 33141621 "Prodotti per l'incontinenza"**

ART. 1 – Ente Appaltante	2
ART. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto	2
ART. 3 – Durata del contratto e importo a base di gara	3
ART. 4 – Caratteristiche minime dei prodotti offerti	4
ART. 5 – Descrizione del materiale con indicazione delle caratteristiche	5
ART. 6 – Variazioni quantitativi	6
ART. 7 – Termini e condizioni di ordini/consegna	6
ART. 8 – Prodotti alternativi e innovazione tecnologica	7
ART. 9 – Ritiro	8
ART. 10 – Servizio post-vendita e di formazione	8
ART. 11 – Corrispettivo e revisione dei prezzi	9
ART. 12 – Pagamenti e fatturazione	10
ART. 13 - Obblighi di tracciabilità	10
ART. 14 - Controlli	11
ART. 15 – Garanzia per evizione e vizi	11
ART. 16 – Personale	11
ART. 17 – Sicurezza	12
ART. 18 - Responsabilità dell'Aggiudicatario	12
ART. 19 - Scioperi – Continuità del servizio	12
ART. 20 - Danni a persone o cose – Polizza assicurativa.	12
ART. 21 – Penalità	13
ART. 22 - Sub-appalto.	14
ART. 23 - Pantouflage	14
ART. 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.	14
ART. 25 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto	14
ART. 26 - Recesso	15
ART. 27 - Riservatezza	15

ART. 28 - Spese contrattuali	17
ART. 29 - Controversie e Foro competente	17
ART. 30 - Normativa applicabile	17

## Premessa

---

ASP Centro Servizi alla Persona, Azienda Pubblica costituita ai sensi della L. 328/2000 e L.R. 2/2003, è gestore della CRA Casa Residenza per Anziani sita in Via Ripagrande n. 5.

La Casa di Residenza per Anziani (CRA) è una struttura residenziale rivolta alle persone anziane non autosufficienti. Offre assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona. Tale servizio assicura assistenza tutelare per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e attività di socializzazione e di animazione.

La CRA è suddivisa in due nuclei:

1. Nucleo alta intensità assistenziale: servizio autorizzato al funzionamento e accreditato per 45 posti letto;
2. Nucleo speciale demenza: servizio autorizzato al funzionamento e accreditato per 20 posti letto.

La procedura in oggetto è volta all'affidamento della fornitura di ausili monouso per l'incontinenza per gli ospiti della CRA di ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara.

## Normativa di riferimento

---

L. n. 328 del 8 Novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.C.M. del 30 Marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328";

D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

## ART. 1 – Ente Appaltante

ASP – Centro Servizi alla Persona (denominata nella documentazione di gara anche "ASP" o "Stazione Appaltante"), Via Ripagrande 5, Cap. 44121 Ferrara, Tel. 0532 799.511 Fax 0532 765.501, e-mail: [info@aspfe.it](mailto:info@aspfe.it)  
PEC: [pec.info@pec.aspfe.it](mailto:pec.info@pec.aspfe.it).

## ART. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto

Il servizio ha ad oggetto la fornitura di ausili monouso per l'incontinenza per gli ospiti della Casa Residenza Anziani di ASP, Centro Servizi alla Persona di Ferrara.

Obiettivo primario della presente procedura è il soddisfacimento dei bisogni essenziali di cura ed igiene degli ospiti della struttura residenziale di ASP.

La struttura dispone di complessivi 65 posti:

1. Nucleo alta intensità assistenziale: servizio autorizzato al funzionamento e accreditato per 45 posti letto;
2. Nucleo speciale demenza: servizio autorizzato al funzionamento e accreditato per 20 posti letto.

La presenza giornaliera media registrata nel triennio trascorso è di n. 57 ospiti.

Nel 2023 è stato registrato un incremento costante delle presenze medie rispetto al biennio 2021-2022, in cui le presenze avevano risentito delle restrizioni numeriche determinate dall'Epidemia da Covid-19.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 120 co. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, l'ASP si riserva la possibilità di affidare all'OE la fornitura di ulteriori prodotti che, per esigenze produttive interne all'ASP, si rendessero necessari nel corso della durata dell'appalto, anche in sedi diverse da quelle indicate al precedente punto relativo ai servizi a contratto; l'aggiudicataria si impegna fin d'ora ad accettare l'erogazione di tali ulteriori forniture ai prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara.

## ART. 3 – Durata del contratto e importo a base di gara

La durata dell'appalto è di tre anni, decorrenti dalla data indicativa del 01/01/2024. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, co. 8 e 9 e 50, co. 6 D.Lgs. 36/2023, il RUP potrà autorizzare di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, in quanto il servizio garantito da ASP alla propria utenza non può essere interrotto. L'importo contrattuale stimato e potenziale di **€ 82.387,80** oltre Iva e altri oneri di legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a due (2) anni, per un importo stimato e potenziale di **€ 54.925,20** oltre Iva e altri oneri di legge. Il rinnovo avverrà previa comunicazione da parte della Stazione Appaltante e l'Operatore Economico sarà tenuto, ai sensi dell'art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023, a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

È altresì prevista la possibilità di proroga tecnica per la durata strettamente necessaria al subentro del nuovo gestore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023, per un importo massimo quantificabile in **€ 13.731,30** oltre Iva e altri oneri di legge.

Come specificato nel precedente art. 2, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) D.Lgs. 23/2023, in considerazione del fatto che le esigenze aziendali possono mutare, a seguito di riorganizzazione dei servizi in oggetto, aperture di nuove strutture, accordi con ulteriori Comuni limitrofi, o come conseguenza di un aumento dei servizi sulle strutture attuali, l'aggiudicataria si impegna fin d'ora ad accettare l'erogazione di tali forniture ai prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara. Tali forniture vengono quantificate in un importo massimo di **€ 52.865,51** Oltre Iva e altri oneri di legge.

Il valore stimato e complessivo presunto per la determinazione del valore globale del contratto ai fini del raggiungimento delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023, comprensivo di eventuale rinnovo, proroga tecnica, ulteriori forniture *ex art.* 120 co. 1 lett. a), è pari ad **€ 203.909,81** oltre Iva e altri oneri di legge.

Il prezzo di aggiudicazione si intende vincolante per l'impresa e comprensivo di tutti gli oneri di fornitura e consegna (imballo, facchinaggio, trasporto, collocamento a scaffale, assistenza post-vendita) dettagliati nel presente capitolato.

Si precisa altresì che il presente affidamento è "a corpo per presenze": dovrà essere, cioè, garantita la fornitura per ciascun ospite, sia essa inferiore o superiore ai quantitativi standard utilizzati per la formulazione della base d'asta, in base al livello di incontinenza dell'ospite. Nel conteggio di base d'asta sono stati presi a

riferimento costi indicativi dei prodotti a mercato (3 pannoloni € 0.37 oltre Iva cad., traverse € 0.21 oltre Iva) ottenendo una prezzatura del “corpo/presenza” giornaliero di € 1,32 oltre Iva di legge.

L’ASP non prevede oneri specifici per la sicurezza, ma l’Operatore, nel formulare l’offerta, può inserire il costo degli oneri di sicurezza sulla base dell’entità ritenuta più opportuna per la tipologia di servizio proposto.

L’importo a base d’asta, come descritto poc’anzi, è riassunto nello schema seguente:

Numero ospiti potenziali	Numero ospiti medio	Giorni presenze	Prezzo a corpo utente per presenza s/iva	Importo annuo a base d'asta	Importo contrattuale per tre anni	Eventuale rinnovo contrattuale per due anni	Proroga tecnica per sei mesi	Estensione art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023	Totale
65	57	365	1,32 €	27.462,60 €	82.387,80 €	54.925,20 €	13.731,30 €	52.865,51 €	203.909,81 €

## ART. 4 – Caratteristiche minime dei prodotti offerti

I presidi per incontinenza offerti devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto all’art. 5 del presente Capitolato;
- essere classificati come Dispositivi Medici;
- essere dotati di marcatura CE, apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi medesimi o sulle confezioni primarie o secondarie, ai sensi della direttiva CEE 93/42 e in ottemperanza al D.Lgs. n. 46/1997;
- rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 24 dicembre 2015 G.U. Serie Generale n.16 del 21-1-2016;
- possedere le caratteristiche minime di cui DPCM 12/01/2017 e s.m.i. (in particolare Allegato 2);

La merce dovrà essere della migliore qualità, tale da garantire il miglior risultato possibile dal punto di vista della velocità, della capacità d’assorbimento e della dispersione dei liquidi, nonché della ottimizzazione delle routines di lavoro.

Il prodotto dovrà risultare privo di additivi chimici tossici, collanti o altri componenti che potrebbero in qualche modo sensibilizzare la cute provocandone irritazione ed arrossamenti, favorendo, in definitiva, la formazione di piaghe da decubito. Il materassino assorbente relativo ai prodotti di seguito descritti dovrà possedere la capacità di limitare il cattivo odore.

L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso della validità della fornitura, si verificasse l’emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, l’Aggiudicatario è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre presso i magazzini di ASP Centro Servizi alla Persona in cui è prevista la consegna.

Le caratteristiche proprie dei prodotti forniti non dovranno subire alcuna alterazione dovuta alle fasi di imballaggio, trasporto o stoccaggio, che dovranno avvenire nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti in materia di confezionamento primario e secondario.

## ART. 5 – Descrizione del materiale con indicazione delle caratteristiche

- **PANNOLONE MUTANDINA per incontinenza**

Pannolone a mutandina, con forma anatomica, traspirante e con trattamento dermoprotettivo, composto da un supporto esterno impermeabile, idoneo a realizzare, una volta vestita, una mutandina.

Il supporto esterno deve essere dotato di un criterio cromatico di identificazione del livello di assorbimento, e l'individuazione della misura.

Il corpo centrale assorbente deve essere in fluff di pura cellulosa a fibra lunga, di spessore maggiore nella parte centrale e posteriore, non trattata con additivi chimici, resine o coloranti tossici, deve essere ricoperto da uno strato speciale di tessuto atto a favorire ulteriormente la diffusione dei liquidi e, preferibilmente, deve essere dotato di barriere longitudinali contro le fuoriuscite laterali.

Il fluff deve essere integrato da polimeri superassorbenti, atossici, distribuiti con maggior concentrazione nella parte centrale e garantire una cute asciutta.

Lo strato a contatto con la pelle deve essere in tessuto non tessuto ipoallergico.

Provvisto di indicatore di cambio in inchiostro atossico (rilevatore di umidità).

L'operatore deve essere in grado di fornire tutte le taglie (Small, Medium, Large, Extra Large) e sarà valutata positivamente l'offerta di più livelli di assorbenza (media, grave, gravissima) per ogni taglia.

- **PANNOLONE SAGOMATO per incontinenza**

Di forma anatomica, traspirante e con trattamento dermoprotettivo, composto da un supporto esterno impermeabile, colorato per distinguere taglia e tipo; provvisto di indicatore di cambio in inchiostro atossico (rilevatore di umidità), preferibilmente dotato di barriere longitudinali antif fuoriuscite ed elastici inguinali per migliorare l'adattabilità.

Il corpo centrale assorbente deve essere in fluff di pura cellulosa a fibra lunga, di spessore maggiore nella parte centrale e posteriore, non trattata con additivi chimici, resine o coloranti tossici, con speciale filtrante interno ad alta capacità di diffusione del liquido e con effetto di protezione dal bagnato.

Il fluff può essere integrato da polimeri superassorbenti, atossici, distribuiti con maggiore concentrazione nella parte centrale.

Lo strato a contatto con la pelle deve essere in tessuto non tessuto ipoallergico.

L'ausilio deve essere disponibile in 4 livelli di assorbenza (leggera, media, grave e gravissima).

- **PANNOLINI PULL-UP**

Ausili assorbenti traspiranti monouso, con trattamento anti-odore, che si indossano come normali capi di biancheria intima. Dovranno essere offerte almeno le taglie M e L.

- **PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA FEMMINILE**

Per l'incontinenza femminile leggera, sistema anti-odore, con striscia adesiva che tenga in posizione l'assorbente all'interno della mutanda. Sarà valutata positivamente l'offerta di un prodotto rivestito in materiale traspirante.

- **MUTANDINA A RETE RIUTILIZZABILI**

In tessuto morbido, elastico e resistente all'aggressione dell'urina, lavabili più volte.

Richieste in 5 taglie (piccola, media, grande, extra-large e XXL), con bordo elastico di colore differenziato a seconda della taglia.

Dovranno essere fornite con le loro apposite sacche in quantità sufficiente per il fabbisogno mensile.

- **TRAVERSE ASSORBENTI SALVAMATERASSO**

Composte da un supporto esterno impermeabile con funzione di barriera isolante, preferibilmente colorato, con o senza lembi rimboccabili al materasso.

Il corpo centrale assorbente deve essere in fluff di pura cellulosa a fibra lunga, non trattata con additivi chimici o tossici.

È richiesta la fornitura nella misura Standard 60x90 cm. Sarà inoltre valutata positivamente la disponibilità di misure alternative, di dimensioni maggiori (es. 90x90, 80x180 cm).

- **PRODOTTI INNOVATIVI E GAMMA DI PRODOTTI A DISPOSIZIONE**

Le Ditte potranno mettere a disposizione altre tipologie di prodotti, che si differenzino dai prodotti di offerta obbligatori, per evidenti e marcate caratteristiche costruttive e modalità di utilizzo. Sarà facoltà dell'Ente valutarne l'efficacia e l'efficienza.

## ART. 6 – Variazioni quantitativi

I quantitativi riportati per il conteggio della base d'asta sono meramente indicativi, riferendosi al consumo annuo prevedibile nel periodo contrattuale e possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo fabbisogno strettamente legato alla variabilità dell'utenza, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto in merito.

L'ASP si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare l'importo, in aumento o in diminuzione, in relazione all'aumento o al decremento degli utenti e/o ad una diversa consistenza o organizzazione dei servizi gestiti.

L'affidatario è tenuto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni contrattuali. L'affidatario non potrà pretendere indennizzi di sorta qualora l'ammontare dell'appalto risulti inferiore a quella precedentemente indicata, così come non potrà rifiutarsi di fornire maggiori prodotti alle medesime condizioni di cui al presente capitolato. Al contratto si applica in ogni caso l'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

## ART. 7 – Termini e condizioni di ordini/consegna

Gli ordini di fornitura dovranno avere cadenza bisettimanale e potranno essere effettuati mediante trasmissione via mail da parte del referente designato dalla Stazione Appaltante di ordinativo recante indicazione di tipologie e quantità di prodotto senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

La consegna della merce, che verrà ordinata in modo frazionato durante il periodo di durata del contratto, dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dall'ordine e l'Aggiudicatario dovrà effettuare le consegne nella struttura indicata negli ordinativi entro le ore 12:30 in giornata di giovedì.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano una quantità minima.

Agli effetti dei termini sopraindicati per la consegna vanno computati anche i giorni festivi. La sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o altro, non costituisce motivo di differimento dei termini. Sarà cura dell'Aggiudicatario, sulla base del servizio di post-vendita offerto, elaborare adeguata programmazione degli ordini e relative consegne.

La struttura interessata dalle forniture e consegne distinte è quella di cui all'art. 2 del presente Capitolato. Nel corso della durata dell'appalto è possibile che vi siano cambiamenti nei posti totali e/o accreditati/contrattualizzati in detta struttura, che verranno comunicati all'Aggiudicatario.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere accompagnati da una distinta di fornitura con l'esatta indicazione delle quantità, del tipo e con il riferimento agli estremi dell'ordinazione.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica l'avvenuta consegna del materiale. La qualità e quantità verranno accertate dalla Stazione Appaltante in un secondo momento.

L'accettazione della merce non solleva l'Operatore Economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere a eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale. In caso di sciopero del personale ASP della struttura ovvero di festività che implichi la chiusura dei magazzini, la Stazione Appaltante concorderà con l'Operatore Economico un'eventuale diversa data per la consegna della fornitura.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria:

1. la fornitura di qualsiasi quantitativo dei prodotti ordinati. I prodotti da consegnare dovranno corrispondere esclusivamente ai marchi offerti dall'OE in sede di offerta e di campionatura. Nel caso di momentanea irreperibilità del prodotto richiesto, l'OE dovrà concordare con l'Azienda il tipo di prodotto offerto alternativo, che dovrà essere un prodotto equivalente o di qualità superiore a quello dedotto in contratto e dovrà essere fornito allo stesso prezzo del prodotto irreperibile;
2. l'attività di consegna dei prodotti, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico delle merci e consegna al magazzino con suddivisione per prodotto/taglia. Le operazioni di carico e scarico della merce e il posizionamento dal mezzo di trasporto al deposito delle strutture devono essere assicurate a esclusivo onere dell'Operatore Economico, senza necessità di utilizzo di personale della Stazione Appaltante;
3. garantire la buona costruzione e buona qualità dei prodotti forniti e garantire la merce per evizione e vizi, secondo quanto previsto al successivo articolo 15;
4. garantire, unitamente alla fornitura, un servizio di assistenza post-vendita e di formazione, secondo le caratteristiche riportate nell'articolo 10;
5. individuare il nominativo di un Referente/Responsabile del contratto.

Con riferimento a ogni ordinativo di fornitura, la Stazione Appaltante acquisisce la proprietà dei beni in oggetto al momento della consegna dei beni stessi nel magazzino della struttura indicata nell'ordine: prima di tale momento tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti sono a carico dell'Operatore Economico.

## **ART. 8 – Prodotti alternativi e innovazione tecnologica**

Qualora, nel corso di validità del contratto, nei confronti dei prodotti aggiudicati si verificassero casi di manifestazioni allergiche o di intolleranza opportunamente certificati dal medico di medicina generale o da uno specialista dermatologico del S.S.N. l'Aggiudicatario, previa condivisione con ASP e senza alcuna variazione o aggravio dei prezzi, avrà l'obbligo di garantire la fornitura mediante:

- la consegna di prodotti alternativi di propria produzione/commercializzazione non facenti parte della propria offerta ma equivalenti o migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e funzionali;
- la consegna di prodotti di altre aziende presenti sul mercato migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e di funzionalità rispetto all'allergia/intolleranza manifestata.

Gli ausili antiallergici dovranno essere forniti allo stesso prezzo dell'analogo prodotto offerto in gara se di prezzo superiore, mentre, se di prezzo inferiore, al prezzo dell'ausilio antiallergico stesso. Qualora l'Aggiudicatario, durante la durata del contratto presenti in commercio nuovi prodotti, equivalenti a quelli

oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), che presentino migliori caratteristiche di rendimento (assorbimento, comfort, anallergia, ergonomia, etc.) dovrà proporre all'ASP la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L'ASP si riserva di approvare tale sostituzione. Per dimostrare che tutte le funzioni valutate in gara sono presenti e mettere in evidenza le caratteristiche superiori del prodotto proposto l'Aggiudicatario deve presentare:

- una relazione in cui vengono specificati i motivi della proposta di sostituzione la scheda tecnica con relativa indicazione del numero di repertorio del dispositivo medico;
- i dati qualitativi del prodotto certificato da un laboratorio terzo;
- campionatura.

In ogni caso l'eventuale impiego di prodotti alternativi e/o innovativi a quelli offerti in sede di gara non potrà determinare un aumento del costo della fornitura.

## ART. 9 – Ritiro

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, l'Operatore Economico non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara per ritiro dello stesso dal mercato per:

- messa fuori produzione comprovata dal produttore;
- modifica del confezionamento primario, ovvero variazione del numero di prodotti contenuti in esso;
- sequestro ovvero sospensione, disposto dalle autorità competenti, delle licenze per l'utilizzo ovvero per la commercializzazione;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione;

dovrà esserne data tempestiva comunicazione per iscritto ad ASP. Contestualmente, l'Operatore Economico avrà facoltà di proporre la sostituzione dei prodotti ritirati dal mercato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno in cui tale informazione è stata comunicata all'ASP. Il prodotto in sostituzione dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche tecniche e prestazionali dichiarate in sede di offerta del prodotto sostituito. Alla comunicazione di sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà allegare:

1. i referti rilasciati da uno o più Laboratori accreditati, comprovanti il possesso dei requisiti tecnici da parte del prodotto proposto in sostituzione;
2. la scheda tecnica attestante tutte le caratteristiche del prodotto sostitutivo;
3. dichiarazione di rispondenza alle normative vigenti al momento della sostituzione.

Ai fini del contratto, la sostituzione avrà validità solo a seguito della formale accettazione del nuovo prodotto da parte di ASP, a seguito del superamento delle verifiche sulla sussistenza delle predette caratteristiche tecniche e funzionali che l'ASP effettuerà, anche mediante terzi accreditati.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo e di costo medio giornaliero per posto letto e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, ASP avrà facoltà di procedere alla risoluzione, in tutto o in parte, dal contratto.

## ART. 10 – Servizio post-vendita e di formazione

L'Operatore Economico dovrà garantire un servizio di post-vendita e di formazione finalizzato al corretto e appropriato utilizzo dei prodotti e a un monitoraggio dei consumi. In particolare, l'Operatore Economico dovrà:

- realizzare, attraverso proprio personale infermieristico, un addestramento iniziale del personale di assistenza per il corretto impiego dei prodotti;

- garantire, attraverso il proprio personale infermieristico, opportuna formazione per sviluppare la capacità di apportare variazioni nell'impiego degli stessi dispositivi, in modo da personalizzare gli interventi sugli ospiti.

L'OE dovrà altresì garantire:

- il percorso di addestramento con i successivi momenti di follow-up come da progetto presentato nell'offerta tecnica;
- la disponibilità di un Infermiere per interventi mirati su chiamata del Coordinatore di struttura;
- la formazione del personale della Stazione Appaltante su corrette tematiche e metodologie dell'incontinenza e dell'igiene degli ospiti, secondo le proposte presentate in sede di offerta tecnica;
- l'implementazione della gestione degli ordini, impostando un sistema di programmazione delle scorte e del relativo punto di riordino. Il tempo di evasione dell'ordine dovrà comunque essere tale da far sì che la struttura non scenda con le proprie scorte sotto i 15 giorni;
- un sistema di monitoraggio periodico dei consumi e dei costi, con rilascio agli Uffici Amministrativi dell'Azienda su supporto informatico di apposito rendiconto relativo alla struttura, che riporti i dati dei consumi dei prodotti e i relativi costi giornalieri per posto letto e per incontinente.

## ART. 11 – Corrispettivo e revisione dei prezzi

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, a fronte della fornitura di cui all'art. 2 del presente capitolato, corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara per l'attività effettivamente espletata.

Il ribasso d'asta è stato determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime pertanto l'offerta è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L'Aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato nell'offerta per tutta la durata contrattuale e per i periodi di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, le revisioni dei prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire; il 5% opera come franchigia, ovvero la variazione in aumento o in diminuzione sarà pari all'80% del differenziale eccedente il 5% suddetto. Al fine di determinare la variazione dei prezzi suddetti, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Altrettanto sarà fatto in caso di rinnovi del contratto. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.

Il Fornitore si impegna a fornire presso il magazzino della Casa Residenza ASP le tipologie di presidi monouso necessari per il fabbisogno della stessa secondo richiesta del Coordinatore della Casa Residenza; le modalità, i termini e la frequenza della consegna saranno concordati con lo stesso Coordinatore.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di imballaggio, trasporto consegna e dimissione per il personale addetto all'esecuzione del contratto.

## ART. 12 – Pagamenti e fatturazione

Le fatture/note spesa dovranno essere emesse mensilmente sulla base del numero di ospiti presenti per singolo giorno.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse ad ASP mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese.

Il pagamento a mezzo bonifico bancario sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'ASP non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, inviata, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale.

Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389.

Si precisa che:

- ✓ ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l'Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO).
- ✓ che l'IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto da ASP con lettera raccomandata A/R.

L'ASP si riserva la facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione, dell'affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato secondo le norme di legge.

## ART. 13 - Obblighi di tracciabilità

L'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all'ASP ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- ✓ a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ✓ ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

## ART. 14 - Controlli

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sui prodotti oggetto di fornitura, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche tramite l'ausilio di laboratori specializzati, ai quali affidare la verifica circa la corrispondenza tra:

1. gli articoli consegnati e i campioni di gara;
2. gli articoli consegnati e le caratteristiche garantite nelle schede tecniche prodotte in sede di gara;
3. gli articoli consegnati e quanto presente sul libero mercato;
4. gli articoli surrogati e articoli sostituiti nei casi di cui agli artt. 8 e 9.

A fronte della mancata rispondenza degli articoli consegnati, saranno posti ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti, ivi compresi quelli di indagine ed inoltre la mancata rispondenza degli articoli consegnati ai campioni di gara costituirà grave inadempienza.

## ART. 15 – Garanzia per evizione e vizi

L'Aggiudicatario garantisce la Stazione Appaltante a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano il normale utilizzo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quanto richiesto, o non conformi a quanto offerto, o non idonei all'uso cui sono destinati, la Stazione Appaltante inoltrerà all'Aggiudicatario formale contestazione entro 15 giorni dalla scoperta delle anomalie.

L'Aggiudicatario dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 3 giorni dalla data di contestazione. Mancando o ritardando l'Aggiudicatario a uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda provvederà al reperimento sul mercato locale dei prodotti contestati, addebitando all'Aggiudicatario sia l'eventuale onere della maggiore spesa, sia ogni altro maggiore onere o danno derivante dall'inadempienza, nonché le penali previste dall'art. 21.

## ART. 16 – Personale

L'Aggiudicatario designa una persona con funzioni di Referente cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato. Il soggetto Aggiudicatario comunica il recapito telefonico di detto Referente per ogni comunicazione in merito alla gestione dell'oggetto del contratto. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto Referente si intendono fatte direttamente al soggetto Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati condizioni normative, retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione e sicurezza del lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I dipendenti dell'Aggiudicatario, ogni

qual volta si trovino presso le strutture dei committenti, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

## **ART. 17 – Sicurezza**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel presente appalto non sussiste "interferenza" ne consegue, pertanto, l'assenza di obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

L'Operatore Economico deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di protezione Individuale per i rischi professionali.

## **ART. 18 - Responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione della fornitura. Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Responsabile Operativo deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'ASP e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

L'Aggiudicatario è inoltre responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e delle prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti anche in materia di diritto del lavoro.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'ASP, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'Aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali causati per suo fatto e colpa, compresi i danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dell'appalto assegnato. L'Aggiudicatario dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Aggiudicatario è comunque tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni causati a terzi e ad ASP ed ai suoi beni dal proprio personale e dai propri mezzi.

## **ART. 19 - Scioperi – Continuità del servizio**

In caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

## **ART. 20 - Danni a persone o cose – Polizza assicurativa.**

A garanzia della Stazione Appaltante per danni relativi a persone o cose, l'Aggiudicatario dovrà possedere per tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe) un'adeguata polizza assicurativa per

responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura con un massimale non inferiore di € 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la stessa ditta affidataria dalle responsabilità su di essa incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

## ART. 21 – Penalità

ASP Centro Servizi alla Persona, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta, mediante PEC, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

In particolare, sono previste le seguenti penali:

INADEMPIMENTO	PENALE
Ritardo nell'esecuzione dell'ordine o nella consegna del materiale indicato nell'ordine	€ 150,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo
Difformità in peggio del materiale rispetto all'offerta/campionatura	€ 100,00 per ogni giorno di mancata sostituzione con materiale conforme
Corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili	€ 50,00 per ogni giorno di mancato intervento
Comportamento non conforme del personale addetto alle consegne del materiale e ricezione degli ordini	Da € 50,00 ad € 200,00 a seconda della gravità

Il recupero della penalità è previsto mediante trattenuta diretta sul corrispettivo mensile totale dovuto all'aggiudicatario per le forniture di cui trattasi, successivamente all'assunzione del provvedimento di applicazione da parte del RUP, con emissione di nota di credito ovvero decremento della fattura per importo pari alla penale. Nel caso in cui la ditta non provveda al pagamento della penale, il recupero della stessa avverrà sul credito vantato per l'esecuzione del servizio e solo in via residuale sulla cauzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui sopra e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 2% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

## **ART. 22 - Sub-appalto.**

Data la natura particolare della fornitura e dell'utenza che usufruisce della stessa il subappalto è consentito esclusivamente per l'attività di imballaggio, trasporto, consegna ed immagazzinamento dei presidi per l'incontinenza.

Per le prestazioni subappaltabili, si applica l'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 23 - Pantouflage**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **ART. 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'ASP e la perdita della cauzione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ASP, fermo comunque il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ASP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **ART. 25 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto**

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'ASP, nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell'offerta, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto, per cause imputabili all'Aggiudicatario con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto dell'ASP al risarcimento del maggior danno, compreso quello conseguente all'affidamento delle prestazioni ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara. ASP si riserva di esigere dall'OE il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

È fatta salva la possibilità per l'ASP di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio stesso.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all'OE sarà riconosciuto il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata fino al giorno della risoluzione, detratta la somma per gli eventuali danni subiti.

Oltre alle altre ipotesi espressamente previste nel presente capitolato costituiscono causa di immediata risoluzione del contratto per inadempimento:

- ✓ mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- ✓ difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- ✓ mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 20 durante la vigenza del contratto;
- ✓ in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- ✓ per interruzione del servizio senza giusta causa;
- ✓ per cessazione anticipata del servizio;
- ✓ Subappalto di forniture/prestazioni non autorizzato;
- ✓ Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ✓ Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- ✓ Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di personale dipendente dell'affidatario e del CCNL;
- ✓ Per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione dell'ASP.

Si applica alla presente procedura l'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

## ART. 26 - Recesso

Conformemente al disposto dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, L'ASP può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme di cui all'art. 123 co. 1.

## ART. 27 - Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.



L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato A al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente-ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "servizio come da capitolato" -, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

## ART. 28 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

## ART. 29 - Controversie e Foro competente

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ferrara. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

## ART. 30 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 36/2023.

**Il Responsabile unico del Procedimento**

## Allegato A

### Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente ASP e il Fornitore di servizi, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice "Security"

Le Parti convengono quanto segue

#### Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente ASP

Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'ASP garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute da ASP e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico da ASP, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'ASP se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'ASP si ponga in violazione di Normativa applicabile;

Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'ASP dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati; o in alternativa

Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza previste all'allegato Security. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security".

### Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

Il Fornitore, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## Cancellazione dei dati personali

Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

## Audit

Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

Il Fornitore consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

### Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

### Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

### Responsabilità e manleve

Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

### Appendice “Security”

Il Fornitore deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all’indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>.